

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2258 DELLA COMMISSIONE**del 4 dicembre 2015****recante modifica del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le importazioni e il transito di singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 25, l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno e uova esenti da organismi patogeni specifici («i prodotti»). Esso stabilisce che i prodotti possono essere importati e possono transitare nell'Unione solo in provenienza dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella figurante nell'allegato I, parte 1.
- (2) L'articolo 5, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per le importazioni e il transito di prodotti che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, non si applicano alle partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno.
- (3) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale regolamento fa riferimento a restrizioni in relazione all'approvazione da parte della Commissione di un programma di lotta alla salmonella a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per le importazioni di certi prodotti da paesi terzi. La qualifica relativa alla lotta contro la salmonella e le restrizioni collegate sono indicate nella colonna 9 della tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (4) L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che tale regolamento non si applica alla produzione primaria di pollame destinato all'uso domestico privato o che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore al consumatore finale o al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente i prodotti primari al consumatore finale.
- (5) L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce le condizioni specifiche per le importazioni di alcuni prodotti per quanto riguarda le prescrizioni applicabili dopo l'importazione come specificato negli allegati VIII e IX di tale regolamento. A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, tali condizioni non si applicano alle partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e loro uova da cova e pulcini di un giorno.
- (6) Al fine di garantire un'applicazione uniforme della legislazione dell'Unione alle importazioni di singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e loro uova da cova e pulcini di un giorno, è opportuno modificare gli articoli 5 e 14 del regolamento (CE) n. 798/2008 e stabilire in tal modo quali condizioni debbano essere soddisfatte per tali partite di prodotti.
- (7) La modifica dell'articolo 5 dovrebbe prevedere che i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 per i test di laboratorio e le procedure e di segnalazione delle malattie applicabili per le importazioni di pollame diverso dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno siano rispettati anche per le importazioni e il transito nell'Unione di singole partite di meno di 20 capi di questi prodotti, in quanto tali misure riducono in misura significativa il rischio di introduzione di malattie attraverso tali prodotti.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 74.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 226 del 23.8.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GUL 325 del 12.12.2003, pag. 1).

- (8) L'articolo 5 dovrebbe altresì essere modificato per indicare che le condizioni relative all'approvazione di un programma di lotta alla salmonella e relative restrizioni per l'importazione e il transito non si applicano alla produzione primaria di pollame destinato all'uso domestico privato o che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore al consumatore finale o al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente i prodotti primari al consumatore finale. Tuttavia è opportuno effettuare un test di laboratorio come stabilito nell'allegato III del regolamento (CE) n. 798/2008 prima della spedizione di tali partite.
- (9) Per quanto riguarda la qualifica del paese terzo relativa alla lotta contro la salmonella è opportuno inserire una nota a piè di pagina (6) nell'allegato I, parte 1, colonna 9, del regolamento (CE) n. 798/2008, indicante che la conformità ai programmi di lotta alla salmonella non è richiesta a norma delle condizioni di cui sopra.
- (10) In considerazione degli sviluppi scientifici delle tecniche di laboratorio e a causa di nuovi requisiti giuridici, è opportuno aggiornare i requisiti in materia di campionatura e test per la «salmonella rilevante per la salute pubblica» di cui all'allegato III, sezione I, punto 7, del regolamento (CE) n. 798/2008 e fare riferimento al protocollo di prelievo dei campioni di cui al punto 2.2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione ⁽¹⁾.
- (11) I certificati veterinari per l'importazione e il transito di pollame riproduttore e da reddito (BPP), pulcini di un giorno (DOC) e uova da cova (HEP) non prevedono la certificazione per i requisiti specifici che devono essere soddisfatti per le partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno. È pertanto opportuno stabilire un modello di certificato veterinario «LT20» che contenga i requisiti sanitari e di polizia sanitaria applicabili a tali partite.
- (12) L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere modificato in modo da indicare nella colonna 4 da quali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti, le importazioni di singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno possono essere autorizzate in conformità con le condizioni enunciate nel modello di certificato veterinario «LT20».
- (13) È inoltre opportuno aggiornare i riferimenti agli atti dell'Unione riportati negli allegati III, VIII e IX del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (14) Il regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Condizioni per le importazioni e il transito

1. I prodotti importati e in transito nell'Unione sono conformi ai seguenti requisiti:
 - a) le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 e al capo III;
 - b) le garanzie complementari di cui alla colonna 5 della tabella figurante all'allegato I, parte 1;
 - c) le condizioni specifiche enunciate nella colonna 6 e, se del caso, le date di chiusura di cui alla colonna 6A e le date di apertura di cui alla colonna 6B della tabella figurante nell'allegato I, parte 1;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza dei serotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie *Gallus gallus* (GU L 61 dell'11.3.2010, pag. 1).

- d) le condizioni relative all'approvazione di un programma di lotta alla *Salmonella* e restrizioni collegate che si applicano soltanto se sono indicate nell'opportuna colonna della tabella figurante nell'allegato I, parte 1;
- e) le garanzie complementari di salute animale eventualmente richieste dallo Stato membro di destinazione e di cui al certificato.
2. Le seguenti condizioni definite al paragrafo 1 non si applicano a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno:
- a) lettera b);
- b) la lettera d) se finalizzate alla produzione primaria di pollame destinato all'uso domestico privato o che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003.»;
- 2) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 14*

Condizioni specifiche per le importazioni di pollame, uova da cova e pulcini di un giorno

1. Oltre alle condizioni di cui ai capi II e III le seguenti condizioni specifiche si applicano alle importazioni di:
- a) pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno, le condizioni di cui all'allegato VIII;
- b) ratiti da riproduzione e da reddito, loro uova da cova e pulcini di un giorno, le condizioni di cui all'allegato IX.
2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno. Tuttavia le prescrizioni applicabili dopo l'importazione di cui all'allegato VIII, sezione II, si applicano a tali partite.»;
- 3) gli allegati I, III, VIII e IX sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 798/2008 sono modificati come segue:

1) l'allegato I è così modificato:

a) la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1
Elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti

1 Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	2 Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	3 Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario			Condizioni specifiche		7 Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	8 Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	9 Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella ⁽⁶⁾
			4 Modelli	5 Garanzie supplementari	6 Condizioni specifiche	Data di chiusura ⁽¹⁾	Data di apertura ⁽²⁾			
AL — Albania	AL-0	L'intero paese	EP, E		6 A	6 B			S4	
AR — Argentina	AR-0	L'intero paese	SPF				A		S4	
			POU, RAT, EP, E							
			WGM	VIII						
AU — Australia	AU-0	L'intero paese	SPF						S4	
			EP, E						S0, ST0	
			BPP, DOC, HEP, SRP, LT20							
			BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						
			POU	VI						
			RAT	VII						

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
BR — Brasile	BR-0	L'intero paese	SPF							
	BR-1	Stati di: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul	RAT, BPR, DOR, HER, SRA		N			A		
	BR-2	Stati di: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	BPP, DOC, HEP, SRP, IT20		N					S5, STO
	BR-3	Distrito Federal e Stati di: Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	WGM EP, E, POU	VIII	N					S4
BW — Botswana	BW-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
			BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						
			RAT	VII						
BY — Bielorussia	BY — 0	L'intero paese	EP, E (en- trambi "solo per transito at- traverso la Lituania")	IX						
CA — Canada	CA-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
CA-1	L'intero paese Canada, esclusa la zona CA-2		WGM BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20	VIII	N			A		S1, ST1
CA-2	Territorio del Canada corrispondente a:		POU, RAT		N					
CA-2.1	<p>"Zona di controllo primario" delimitata dai seguenti confini:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a ovest, l'Oceano Pacifico, — a sud, il confine con gli Stati Uniti d'America, — a nord, la Highway 16, — a est, il confine tra le province della Columbia britannica e di Alberta. 		WGM POU, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20	VIII	P2 N, P2	4.12.2014	9.6.2015	A		S1, ST1
CA-2.2	<p>Zona nella provincia dell'Ontario delimitata dai seguenti confini:</p> <ul style="list-style-type: none"> — da County Road 119 all'incrocio con County Road 64 e 25th Line, — a nord su 25th Line fino all'incrocio con Road 68, a est su Road 68 finché questa si incrocia nuovamente con 25th Line, e continuando in direzione nord su 25th Line fino a 74 Road, — a est su 74 Road da 25th Line a 31st Line, — a nord su 31st Line da 74 Road a 78 Road, — a est su 78 Road da 31st Line a 33rd Line, — 33rd Line in direzione nord da 78 Road a 84 Road, — a est su 84 Road da 33rd Line alla Highway 59, 		WGM POU, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20	VIII	P2 N, P2	8.4.2015	8.10.2015	A		S1, ST1

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> — a sud sulla Highway 59 da 84 Road a Road 78, — a est su Road 78 dalla Highway 59 a 13th Line, — a sud su 13th Line da 78 Road a Oxford Road 17, — a est su Oxford Road 17 da 13th Line a Oxford Road 4, — a sud su Oxford Road 4 da Oxford Road 17 a County Road 15, — a est su County Road 15, all'incrocio con la Highway 401, da Oxford Road 4 a Middletown Line, — Middletown Line in direzione sud, all'incrocio con la Highway 403, da County Road 15 a Old Stage Road, — Old Stage Road in direzione ovest da Middletown Line a County Road 59, — a sud su County Road 59 da Old Stage Road a Curries Road, — a ovest su Curries Road da County Road 59 a Cedar Line, — Cedar Line in direzione sud da Curries Road a Rivers Road, — Rivers Road in direzione sud-ovest da Cedar Line a Foldens Line, — Foldens Line in direzione nord-ovest da Rivers Road a Sweaburg Road, — Sweaburg Road in direzione sud-est da Foldens Line a Harris Street, — Harris Street in direzione nord-ovest da Sweaburg Road alla Highway 401, — Highway 401 in direzione ovest da Harris Street a Ingersoll Street, (County Road 10), — Ingersoll Street (County Road 10) in direzione nord dalla Highway 401 a County Road 119, — County Road 119 da Ingersoll Street (County Road 10) al punto di partenza dove County Road 119 si incrocia con 25th Line. 								

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
	CA-2.3	Zona nella provincia dell'Ontario delimitata dai seguenti confini: — su Township Road 4, a ovest da dove incrocia la Highway 401 a Blandford Road, — a nord su Blandford Road da Township Road 4 a Oxford-Waterloo Road, — a est su Oxford-Waterloo Road da Blandford Road a Walker Road, — a nord su Walker Road da Oxford-Waterloo Road a Bridge St, — a est su Bridge St da Walker Road a Puddicombe Road, — a nord su Puddicombe Road da Bridge St a Bethel Road, — a est su Bethel Road da Puddicombe Road a Queen Street, — a sud su Queen Street da Bethel Road a Bridge Street, — a est su Bridge Street da Queen Street a Trussler Road, — Trussler Road in direzione sud da Bridge Street a Oxford Road 8, — Oxford Road 8 in direzione est da Trussler Road a Northumberland Street, — a sud su Northumberland St da Oxford Road 8 che continua come Swan Street/Ayr Road a Brant Waterloo Road, — a ovest su Brant Waterloo Road da Swan St/Ayr Road a Trussler Road, — a sud su Trussler Road da Brant Waterloo Road a Township Road 5, — a ovest su Township Road 5 da Trussler Road a Blenheim Road, — a sud su Blenheim Road da Township Road 5 a Township Road 3, — a ovest su Township Road 3 da Blenheim Road a Oxford Road 22,	WGM POU, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20	VIII	P2	8.4.2015	8.10.2015			
					N, P2			A		SI, STI

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
		— a nord su Oxford Road 22 da Township Road 3 a Township Road 4, — a ovest su Township Road 4 da Oxford Road 22 alla Highway 401.								
CH — Svizzera	CH-0	L'intero paese	(³)					A		(³)
CL — Cile	CL-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
			BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N			A		S0, ST0
			WGM	VIII						
			POU, RAT		N					
CN — Cina	CN-0	L'intero paese	EP							
	CN-1	Provincia di Shandong	POU, E	VI	P2	6.2.2004	—			S4
GL — Groenlandia	GL-0	L'intero paese	SPF							
			EP, WGM							
HK — Hong Kong	HK-0	L'intero territorio della Regione amministrativa speciale di Hong Kong	EP							
IL — Israele (⁵)	IL-0	L'intero paese	SPF							
			BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, LT20	X	N			A		S5, ST1

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
			SRP		P3	18.4.2015				
			POU, RAT	X	N					
			WGM	VIII	P3	18.4.2015				
			E	X						S4
			EP							
IN — India	IN-0	L'intero paese	EP							
IS — Islanda	IS-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
KR — Repubblica di Corea	KR-0	L'intero paese	EP, E							S4
MD — Moldavia	MD-0	L'intero paese	EP							
ME — Montenegro	ME-0	L'intero paese	EP							
MG — Madagascar	MG-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E, WGM							S4
MY — Malaysia	MY-0	—	—							
	MY-1	Occidentale peninsulare	EP							
			E							S4

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
MK — Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (4)	MK-0 (4)	L'intero paese	EP							
MX — Messico	MX-0	L'intero paese	SPF							
			EP		P2	17.5.2013				
NA — Namibia	NA-0	L'intero paese	SPF							
			BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						
			RAT, EP, E	VII						S4
NC — Nuova Caledonia	NC-0	L'intero paese	EP							
NZ — Nuova Zelanda	NZ-0	L'intero paese	SPF							
			BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20,							S0, STO
			WGM	VIII						
			EP, E, POU, RAT							S4
PM — Saint Pierre e Miquelon	PM-0	L'intero territorio	SPF							

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
XS — Serbia	RS-0	L'intero paese	EP							
RU — Russia	RU-0	L'intero paese	EP, E, POU							S4
SG — Singapore	SG-0	L'intero paese	EP							
TH — Thailandia	TH-0	L'intero paese	SPF, EP							
			WGM	VIII			1.7.2012			
			POU, RAT				1.7.2012			
			E				1.7.2012			S4
TN — Tunisia	TN-0	L'intero paese	SPF							
			BPE, LT20, BPR, DOR, HER							S0, STO
			WGM	VIII						
			EP, E, POU, RAT							S4
TR — Turchia	TR-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
UA — Ucraina	UA-0	L'intero paese	EP, E, POU, RAT, WGM							
US — Stati Uniti	US-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
	US-1	Superficie degli Stati Uniti, escluso il territorio US-2	WGM	VIII						
			POU, RAT		N					
			BPP, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1
	US-2	Superficie degli Stati Uniti corrispondente a:								
	US-2.1	Stato di Washington: Contea di Benton Contea di Franklin	WGM	VIII	P2	19.12.2014	7.4.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPP, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1
	US-2.2	Stato di Washington: Contea di Clallam	WGM	VIII	P2	19.12.2014	11.5.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPP, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A		S3, ST1

1	2	3	4	5	6	6 A	6 B	7	8	9
	US-2.3	Stato di Washington: Contea di Okanogan (1): a) Nord: inizio all'intersezione tra la US 97 WA 20 e S. Janis Road, girare a destra su S. Janis Road. Girare a sinistra su McLaughlin Canyon Road, poi a destra su Hardy Road, poi a sinistra su Chewilken Valley Road. b) Est: da Chewilken Valley Road girare a destra su JH Green Road, quindi a sinistra su Hoshheit Road, poi a sinistra su Tedrow Trail Road, poi ancora a sinistra su Brown Pass Road fino alla linea di confine di Colville Tribe. Proseguire verso ovest lungo la linea di confine di Colville Tribe e poi verso sud fino ad attraversare la US 97 WA 20. c) Sud: Girare a destra sulla US 97 WA 20, poi a sinistra su Cherokee Road, quindi a destra su Robinson Canyon Road. Girare a sinistra su Bide A Wee Road, quindi a sinistra su Duck Lake Road, poi a destra su Soren Peterson Road, quindi a sinistra su Johnson Creek Road, poi a destra su George Road. Girare a sinistra su Wetherstone Road, poi a destra su Eplay Road. d) Ovest: Da Eplay Road girare a destra su Conconully Road/6th Avenue N., quindi a sinistra su Green Lake Road, poi a destra su Salmon Creek Road, ancora a destra su Happy Hill Road, quindi a sinistra su Conconully Road (che prosegue con il nome di Main Street). Girare a destra su Broadway, quindi a sinistra su C Street, poi a destra su Lake Street E, di nuovo a destra su Sinlahekin Road, ancora a destra su S. Fish Lake Road, poi a destra su Fish Lake Road. Girare a sinistra su N. Pine Creek Road, poi a destra su Henry Road (che prosegue con il nome di N. Pine Creek Road), quindi a destra su Indian Springs Road, poi ancora a destra su Hwy 7 per finire sulla US 97 WA 20.	WGM POU, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20	VIII	P2 N P2	29.1.2015	16.6.2015	A		S3, ST1

1	2	3	4	5	6	6 A	6 B	7	8	9
	US-2.4	Stato di Washington: Contea di Okanogan (2): a) Nord. Inizio all'intersezione tra la US Hwy 95 e la frontiera con il Canada, proseguire verso est lungo la frontiera con il Canada, poi girare a destra su 9 Mile Road (County Hwy 4777). b) Est. Da 9 Mile Road girare a destra su Old Hwy 4777, che gira verso sud su Molson Road. Girare a destra su Chesaw Road, poi a sinistra su Forest Service 3525, quindi a sinistra su Forest Development Road 350, che diventa Forest Development Road 3625. Da qui dirigersi verso ovest e girare a sinistra su Forest Service 3525, poi a destra su Rone Road, di nuovo a destra su Box Spring Road, poi a sinistra su Mosquito Creek Road, quindi a destra su Swanson Mill Road. c) Sud. Da Swanson Mill Road, girare a sinistra su O'Neil Road, poi immergersi sulla 97N verso sud. Girare a destra su Ellis Forde Bridge Road, poi a sinistra su Janis Oroville (SR 7), quindi a destra su Loomis Oroville Road, poi di nuovo a destra su Wannact Lake Road, quindi a sinistra su Ellemeham Mountain Road, poi a sinistra su Earth Dam Road, poi a sinistra su una strada senza nome, quindi a destra su una strada senza nome, ancora a destra su un'altra strada senza nome, poi a sinistra su una strada senza nome e ancora a sinistra su un'altra strada senza nome. d) Ovest: Dalla strada senza nome, girare a destra su Loomis Oroville Road, quindi a sinistra su Smilkameen Road fino alla frontiera con il Canada.	WGM POU, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20	VIII	P2 N P2	3.2.2015	6.5.2015	A		S3, ST1
	US-2.5	Stato dell'Oregon: Contea di Douglas	WGM POU, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20	VIII	P2 N P2	19.12.2014	23.3.2015	A		S3, ST1

1	2	3	4	5	6	6 A	6 B	7	8	9	
US-2.6	Stato dell'Oregon: Contea di Deschutes		WGM	VIII	P2	14.2.2015	19.5.2015				
			POU, RAT		N P2						
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A			S3, ST1
US-2.7	Stato dell'Oregon: Contea di Malheur		WGM	VIII	P2	20.1.2015	11.5.2015				
			POU, RAT		N P2						
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A			S3, ST1
US-2.8	Stato della California: Contea di Stanislaus/Contea di Tuolumne: una zona avente raggio di 10 km che parte dal punto N sul confine circolare della zona di controllo e si estende in senso orario: a) Nord: 2,5 miglia a est dell'intersezione tra la State Hwy. 108 e Williams Road. b) Nord-est: 1,4 miglia a sud-est dell'intersezione tra Rock River Dr. e Tulloch Road.		WGM	VIII	P2	23.1.2015	5.5.2015				
			POU, RAT		N P2						
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					A			S3, ST1

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
	US-2.10	Stato del Minnesota	WGM POU, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20	VIII	P2 N P2	5.3.2015		A		S3, ST1
	US-2.11.1	Stato del Missouri: Contea di Barton Contea di Jasper	WGM POU, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20	VIII	P2 N P2	8.3.2015	18.6.2015			
	US-2.11.2	Stato del Missouri: Contea di Moniteau Contea di Morgan	WGM POU, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20	VIII	P2 N P2	10.3.2015	11.6.2015			S3, ST1
	US-2.11.3	Stato del Missouri: Contea di Lewis	WGM POU, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20	VIII	P2 N P2	5.5.2015	20.9.2015			S3, ST1

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
US-2.13	Stato dell'Arkansas: Contea di Boone Contea di Marion		WGM	VIII	P2	11.3.2015	13.7.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20			A			S3, ST1	
US-2.14	Stato del Kansas: Contea di Leavenworth Contea di Wyandotte		WGM	VIII	P2	13.3.2015	12.6.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20			A			S3, ST1	
US-2.15	Stato del Kansas: Contea di Cherokee Contea di Crawford		WGM	VIII	P2	9.3.2015	18.6.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20			A			S3, ST1	
US-2.16	Stato del Montana: Contea di Fergus Contea di Judith Basin		WGM	VIII	P2	2.4.2015	2.7.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20			A			S3, ST1	

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
US-2.17	Stato del North Dakota: Contea di Dickey Contea di La Moure		WGM	VIII	P2	11.4.2015	27.7.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20					S3, ST1		
US-2.18	Stato del South Dakota: Contea di Beadle Contea di Bon Homme Contea di Brookings Contea di Brown Contea di Hutchinson Contea di Kingsbury Contea di Lake Contea di McCook Contea di McPherson Contea di Minnehaha Contea di Moody Contea di Roberts Contea di Spink Contea di Yankton		WGM	VIII	P2	1.4.2015	10.9.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20			A			S3, ST1	
US-2.19.1	Stato del Wisconsin: Contea di Barron		WGM	VIII	P2	16.4.2015	18.8.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20			A			S3, ST1	

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
US-2.19.2	Stato del Wisconsin: Contea di Jefferson		WGM	VIII	P2	11.4.2015	17.8.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20			A			S3, ST1	
US-2.19.3	Stato del Wisconsin: Contea di Chippewa		WGM	VIII	P2	23.4.2015	29.7.2015			
			POU, RAT		N, P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20			A			S3, ST1	
US-2.19.4	Stato del Wisconsin: Contea di Juneau		WGM	VIII	P2	17.4.2015	6.8.2015			
			POU, RAT		N, P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20			A			S3, ST1	
US-2.20.1	Stato dell'Iowa Contea di Buena Vista Contea di Calhoun Contea di Cherokee Contea di Clay Contea di Dickinson Contea di Emmet Contea di Hamilton Contea di Hardin		WGM	VIII	P2	14.4.2015	11.11.2015			
			POU, RAT		N P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20			A			S3, ST1	

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
		Contea di Humboldt Contea di IDA Contea di Kossuth Contea di Lyon Contea di O'Brien Contea di Osceola Contea di Palo Alto Contea di Plymouth Contea di Pocahontas Contea di Sac Contea di Sioux Contea di Webster Contea di Woodbury Contea di Wright								
	US-2.20.2	Stato dell'Iowa Contea di Adair Contea di Guthrie Contea di Madison	WGM POU, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20	VIII N P2	P2	4.5.2015	9.9.2015	A		S3, ST1
	US-2.21	Stato dell'Indiana: Contea di Whitley	WGM POU, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20	VIII N P2	P2	10.5.2015	8.8.2015	A		S3, ST1

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9	
UY — Uruguay	US-2.22	Stato del Nebraska: Contea di Dakota Contea di Dixon Contea di Thurston Contea di Wayne	WGM	VIII	P2	11.5.2015	21.10.2015	A		S3, ST1	
			POU, RAT		N P2						
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20								
			SPF								
ZA — Sud Africa	ZA-0	L'intero paese	EP, E, RAT							S4	
			SPF								
			EP, E								S4
			BPR	I	P2	9.4.2011		A			
ZW — Zimbabwe	ZW-0	L'intero paese	DOR	II							
			HER	III							
			RAT	VII	H	9.4.2011	25.8.2015				
			RAT	VII							S4

(1) I prodotti, compresi quelli trasportati via mare su rotte d'altura, fabbricati prima di questa data possono essere importati nell'Unione per un periodo di 90 giorni a partire da questa data.

(2) Solo i prodotti fabbricati dopo questa data possono essere importati nell'Unione.

(3) Conformemente all'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(4) Ex Repubblica jugoslava di Macedonia: la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(5) Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(6) Le restrizioni relative a programmi di lotta alla salmonella elencate nella parte 2 non si applicano a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratti, loro uova da cova e pulcini di un giorno se destinate alla produzione primaria di pollame destinato all'uso domestico privato o che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore al consumatore finale o al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente i prodotti primari al consumatore finale e certificate conformemente al modello di certificato veterinario IT20.*;

b) la parte 2 è modificata come segue:

- i) nella sezione contenente l'elenco dei modelli di certificati veterinari, la voce seguente è inserita dopo la voce «SRA»: Modello di certificato veterinario per ratiti da macellazione e prima della voce «POU»: Modello di certificato veterinario per le carni di pollame:

«LT20»: modello di certificato veterinario per singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno»;

- ii) il seguente modello di certificato veterinario per singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno «LT20» è inserito dopo il modello di certificato veterinario per ratiti da macellazione «SRA» e prima del modello di certificato veterinario per le carni di pollame «POU»:

«Modello di certificato veterinario per singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno (LT20)»

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Telefono		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Telefono		I.6.			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
					I.10.	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo		I.12.			
	I.13. Luogo di carico Indirizzo		I.14. Data della partenza Orario di partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Documento:		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17. Numero/i CITES	
	I.18. Descrizione del prodotto			I.19. Codice del prodotto (codice SA)		
					I.20. Quantità	
I.21.					I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/del contenitore					I.24.	
I.25. Prodotto certificati per: Riproduzione <input type="checkbox"/> Reddito <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Ripopolamento <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>						
I.26.			I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione del prodotto Specie Quantità (nome scientifico)						

PAESE:

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.1.	Attestato di polizia sanitaria		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
II.1.1	⁽³⁾ [il pollame]		
	⁽³⁾ [i pulcini di un giorno]		
	⁽³⁾ [le uova da cova]		
	di cui al presente certificato formano un'unica partita di meno di 20 capi e soddisfano le disposizioni dell'articolo 14 della direttiva 2009/158/CE;		
II.1.2	⁽³⁾ [il pollame è rimasto:]		
	⁽³⁾ [i pulcini di un giorno sono nati da uova di allevamenti rimasti:]		
	⁽³⁾ [le uova da cova provengono da allevamenti rimasti:]		
	⁽¹⁾ nel territorio contrassegnato dal codice		
	per almeno tre mesi o dal momento della schiusa delle uova se di età inferiore a tre mesi; se importati nel paese terzo, suo territorio o zona di origine, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 2009/158/CE e delle eventuali decisioni complementari;		
II.1.3	⁽³⁾ [il pollame proviene:]		
	⁽³⁾ [i pulcini di un giorno sono nati da uova di allevamenti provenienti:]		
	⁽³⁾ [le uova da cova provengono da allevamenti provenienti:]		
	⁽¹⁾ ⁽⁹⁾ dal territorio contrassegnato dal codice		
	a) che, alla data del rilascio del presente certificato, era esente dalla malattia di Newcastle quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008;		
	b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità al regolamento (CE) n. 798/2008;		
⁽³⁾ [II.1.4	il pollame proviene:		
	⁽¹⁾ dal territorio contrassegnato dal codice		
	⁽²⁾ o [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era esente dall'influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite dal regolamento (CE) n. 798/2008;]		
	⁽²⁾ o [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era esente dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e il pollame è stato tenuto in un'azienda:		
	a) in cui negli ultimi 30 giorni precedenti l'importazione nell'Unione non era presente influenza aviaria a bassa patogenicità;		
	b) situata in una zona non sottoposta dall'autorità competente a restrizioni ufficiali di carattere veterinario in relazione a un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità e in ogni caso attorno al quale, nel raggio di 1 km, in nessuna azienda era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni prima dell'importazione nell'Unione;		
	c) che non ha avuto alcun collegamento epidemiologico con un'azienda nella quale era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni prima dell'importazione nell'Unione;]		
⁽³⁾ [II.1.4	i pulcini di un giorno provengono:		
	⁽¹⁾ dal territorio contrassegnato dal codice		
	⁽²⁾ o [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era esente dall'influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite dal regolamento (CE) n. 798/2008;]		
	⁽²⁾ o [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era esente dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e i pulcini di un giorno sono nati da uova provenienti da un gruppo di pollame tenuto in un'azienda:		
	a) in cui nei 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova da cui sono nati tali pulcini non era presente influenza aviaria a bassa patogenicità;		
	b) situata in una zona non sottoposta dall'autorità competente a restrizioni ufficiali di carattere veterinario in relazione a un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità e in ogni caso attorno alla quale, nel raggio di 1 km, in nessuna azienda era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno;		
	c) che non ha avuto alcun collegamento epidemiologico con un'azienda nella quale sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini;]		

PAESE:

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
(3)	[II.1.4 le uova da cova provengono:		
	(1) dal territorio contrassegnato dal codice		
	(2) o	[II.1.4.1	che, alla data di rilascio del presente certificato, era esente dall'influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite dal regolamento (CE) n. 798/2008;]
	(2) o	[II.1.4.1	che, alla data di rilascio del presente certificato, era esente dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e le uova da cova provengono da allevamenti tenuti in un'azienda:
			a) in cui negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova non era presente influenza aviaria a bassa patogenicità;
			b) situata in una zona non sottoposta dall'autorità competente a restrizioni ufficiali di carattere veterinario in relazione a un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità e in ogni caso attorno alla quale, nel raggio di 1 km, in nessuna azienda era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova;
			c) che non ha avuto alcun collegamento epidemiologico con un'azienda nella quale sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova;]
II.1.5	(3) [II.1.5.1	il pollame non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria e non proviene da allevamenti vaccinati contro l'influenza aviaria;]	
	(3) [II.1.5.1	i pulcini di un giorno non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria e sono nati da uova provenienti da allevamenti che;]	
	(3) [II.1.5.1	le uova da cova non sono state vaccinate contro l'influenza aviaria e sono state raccolte da allevamenti che;]	
		(2) o [non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria]	
		(2) o [sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria in conformità di un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con:	
		
		(nome e tipo del/dei vaccino/i usato/i)	
		all'età di settimane;]	
II.1.6	(3) [II.1.6.1	prima dell'esportazione il pollame è stato tenuto in un'azienda per almeno 21 giorni o dal momento della schiusa delle uova;]	
	(3) [II.1.6.1	i pulcini di un giorno sono nati: — da uova provenienti da allevamenti che al momento della raccolta delle uova da cova sono stati tenuti in un'azienda per almeno 21 giorni o dal momento della schiusa delle uova; — in un'azienda o in un incubatoio;]	
	(3) [II.1.6.1	le uova da cova sono state raccolte da allevamenti che al momento della raccolta delle uova destinate all'esportazione sono stati tenuti per almeno 21 giorni o dal momento della nascita in un'azienda;]	
		a) che, al momento della spedizione, non era soggetta ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;	
		b) attorno alla quale, in un raggio di 10 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;]	
	(3) [II.1.6.2	il pollame proviene da allevamenti;]	
	(3) [II.1.6.2	i pulcini di un giorno sono nati da uova di allevamenti;]	
	(3) [II.1.6.2	le uova da cova provengono da allevamenti;] che sin dalla schiusa delle uova o per almeno 21 giorni prima dell'esportazione o raccolta delle uova destinate all'esportazione o alla cova non hanno avuto alcun contatto con pollame o uova non conformi ai requisiti di cui al presente certificato o con uccelli selvatici];]	
II.1.7	(3) [II.1.7.1	il pollame proviene da allevamenti che sono stati tenuti in isolamento da altri volatili per almeno 21 giorni prima del campionamento o dal momento della schiusa delle uova e che;]	
	(3) [II.1.7.1	i pulcini di un giorno sono nati da uova provenienti da allevamenti che;]	
	(3) [II.1.7.1	le uova da cova sono state raccolte da allevamenti che;] sono risultati negativi a un test sierologico per la presenza di anticorpi della <i>Salmonella</i> Pullorum e della <i>Salmonella</i> Gallinarum nei tre mesi che precedono la spedizione utilizzando i metodi di test di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 798/2008, tale da consentire di individuare, con un grado di affidabilità del 95 %, un'infezione avente una prevalenza del 5 %.	

PAESE:

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.												
II.1.8	⁽³⁾ [II.1.8.1 il pollame: ⁽²⁾ o [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;] ⁽²⁾ o [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle secondo le condizioni nella seguente tabella.]] ⁽³⁾ [II.1.8.1 i pulcini di un giorno: ⁽²⁾ o [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle; e] ⁽²⁾ o [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle secondo le condizioni nella seguente tabella; e] sono nati da uova provenienti da allevamenti che: ⁽²⁾ o [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] ⁽²⁾ o [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle secondo le condizioni nella seguente tabella.]] ⁽³⁾ [II.1.8.1 le uova da cova sono state raccolte da allevamenti che: ⁽²⁾ o [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] ⁽²⁾ o [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle secondo le condizioni nella seguente tabella.]]															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Identificazione dell'allevamento</th> <th>Età dei volatili</th> <th>Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]</th> <th>Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i</th> <th>Numero del lotto</th> <th>Nome e fabbricante del vaccino</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i	Numero del lotto	Nome e fabbricante del vaccino									
Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i	Numero del lotto	Nome e fabbricante del vaccino											
	⁽³⁾ [II.1.8.2 il pollame:] ⁽³⁾ [II.1.8.2 i pulcini di un giorno sono nati da uova provenienti da allevamenti che:] ⁽³⁾ [II.1.8.2 le uova da cova sono state raccolte da allevamenti che:] è/sono stato/stati vaccinato/vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati in base alle seguenti condizioni:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Identificazione dell'allevamento</th> <th>Età dei volatili</th> <th>Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]</th> <th>Vaccinazione contro</th> <th>Numero del lotto</th> <th>Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Vaccinazione contro	Numero del lotto	Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati									
Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Vaccinazione contro	Numero del lotto	Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati											
II.1.9	⁽³⁾ [II.1.9.1 i pulcini di un giorno sono nati da uova che erano state disinfettate prima dell'incubazione conformemente a quanto disposto dall'autorità competente;] ⁽³⁾ [II.1.9.1 le uova da cova sono state raccolte tra il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa) e sono state disinfettate secondo le istruzioni del sottoscritto con (nome del prodotto e della sostanza attiva) per (tempo espresso in minuti);]															
II.2.	Ulteriori garanzie di sanità pubblica Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:															
⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ [II.2.1	il pollame è destinato all'uso domestico privato o dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore al consumatore finale o al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente i prodotti primari al consumatore finale conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e soddisfa le seguenti condizioni:															
⁽³⁾ [II.2.1	il pollame proviene da allevamenti di origine o da allevamenti che sono stati tenuti in isolamento da altri volatili per almeno 21 giorni prima del campionamento o dal momento della schiusa delle uova, i quali]															
⁽³⁾ [II.2.1	gli allevamenti dai quali sono state raccolte le uova da cui sono nati i pulcini di un giorno]															

PAESE:

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.		
<p>(³) [II.2.1 gli allevamenti da cui sono state raccolte le uova da cova]</p> <p>sono stati sottoposti a test prima della spedizione conformemente al punto 7 dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 798/2008 e la data di tale test e del suo risultato deve essere indicata:</p>				
<p>Identificazione dell'allevamento</p>	<p>Età dei volatili</p>	<p>Data dell'ultimo prelievo di campioni dall'allevamento per il quale sia noto il risultato dei test: (gg/mm/aaaa)</p>	<p>Risultato di tutti i test effettuati presso l'allevamento (⁵)</p>	
			<p>positivo</p>	<p>negativo</p>
<p>(³) (⁶) [II.2.2 se destinati alla riproduzione, nell'ambito dei test di cui al punto II.2.1 di cui sopra, non è stata riscontrata né <i>Salmonella</i> Enteritidis né <i>Salmonella</i> Typhimurium]</p>				
<p>II.3. Ulteriori garanzie di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che la partita è destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE, e che</p>				
<p>(³) (⁶) [II.3.1 il pollame di cui al presente certificato:</p> <p>a) non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;</p> <p>b) è stato tenuto in isolamento per 14 giorni prima della spedizione in uno stabilimento sotto la supervisione di un veterinario ufficiale. A tale proposito nessun capo di pollame presso l'azienda o lo stabilimento di origine né la stazione di quarantena, a seconda dei casi, è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 21 giorni precedenti la spedizione e nessun volatile non destinato alla spedizione è entrato durante tale periodo;</p> <p>c) è stato sottoposto, nei 14 giorni precedenti la spedizione, a esami sierologici per la ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle ed è risultato negativo ai test;]</p>				
<p>(³) (⁶) [II.3.1 i pulcini di un giorno di cui al presente certificato:</p> <p>(²) o [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>(²) o [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;] e</p> <p>sono nati da uova di allevamenti che:</p> <p>(²) o [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>(²) o [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]</p> <p>(²) o [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo, al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova;]]</p>				
<p>(³) (⁶) [II.3.1 le uova da cova di cui al presente certificato sono state raccolte da allevamenti che:</p> <p>(²) o [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>(²) o [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]</p> <p>(²) o [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data iniziale del periodo di raccolta delle uova;]]</p>				
<p>(³) [II.3.2 vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 16 e/o 17 della direttiva 2009/158/CE:</p> <p>.....;]</p>				
<p>(¹⁰) [II.3.3 (³) [il pollame proviene da allevamenti:]</p> <p>(³) [i pulcini di un giorno sono nati da uova provenienti da allevamenti:]</p> <p>(³) [le uova da cova sono state raccolte da allevamenti:]</p> <p>che sono stati esaminati e sottoposti a test conformemente all'allegato III, sezione I, punto 8, del regolamento (CE) n. 798/2008.]]</p>				

PAESE:

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.4	Ulteriori requisiti sanitari		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:		
(3) (7) [II.4.1	benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi alle condizioni specifiche di cui all'allegato VI, parte II, del regolamento (CE) n. 798/2008 non sia vietato:		
	(1) nel territorio contrassegnato dal codice		
	(2) [il pollame e gli allevamenti da cui proviene:]		
	(3) [i pulcini di un giorno sono nati da uova provenienti da allevamenti che:]		
	(4) [le uova da cova sono state raccolte da allevamenti che:]		
	a) non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti;		
	b) sono stati sottoposti, non prima di 14 giorni prima della spedizione, a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun allevamento, la quale non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;		
	c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non sono venuti a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);		
	d) sono stati tenuti in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera b);]		
II.5.	Attestato per il trasporto degli animali		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:		
(3) (8) [II.5.1	il pollame descritto nel presente certificato è trasportato in casse o gabbie che:		
	i) sono concepite per evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto;		
	ii) consentono l'ispezione visiva del pollame;		
	iii) consentono la pulizia e la disinfezione;		
	iv) sono state pulite e disinfettate prima del carico conformemente a quanto disposto dall'autorità competente; e che:]		
(3) (8) [II.5.1	i pulcini di un giorno di cui al presente certificato sono trasportati in scatole a perdere, perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che sono concepite per evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto; e che:]		
(3) [II.5.1	le uova da cova sono trasportate in scatole a perdere, perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che:		
	i) contengono unicamente pollame diverso dai ratiti, loro pulcini di un giorno o uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, provenienti dalla medesima azienda;		
	ii) recano le seguenti informazioni:		
	— il nome del paese, del territorio o della zona di destinazione,		
	— la specie di pollame,		
	— il numero di volatili, di pulcini o di uova, a seconda del caso,		
	— la categoria e il tipo di produzione cui sono destinate,		
	— il nome e l'indirizzo dell'azienda d'origine e, nel caso dei pulcini di un giorno, dell'incubatoio,		
	— lo Stato membro di destinazione; e che:]		
	sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto; e		
	sono trasportate in contenitori e veicoli che sono stati puliti e disinfettati prima del carico, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.		
Note:			
	Il presente certificato si applica a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e loro uova da cova e pulcini di un giorno di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 798/2008.		

PAESE:

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte I:		
— Riquadro I.8: indicare il codice del paese o della zona di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.		
— Riquadro I.11: nome e indirizzo dell'azienda di origine e, se del caso, nome e indirizzo dell'incubatoio per i pulcini di un giorno.		
— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome della nave e, se noto, il numero del volo dell'aereo. In caso di trasporto in contenitori o scatole, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.		
— Riquadro I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 01.05, 01.06.39 o 04.07.		
Parte II:		
(1) codice del territorio così come figura nella tabella dell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.		
(2) Barrare la dicitura non pertinente.		
(3) Barrare la dicitura non pertinente.		
(4) Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.		
(5) Le restrizioni relative all'approvazione da parte della Commissione di un programma di lotta alla <i>salmonella</i> elencate nell'allegato I, parte 2, non si applicano a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno se destinate alla produzione primaria di pollame destinato all'uso domestico privato o che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore al consumatore finale o al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente i prodotti primari al consumatore finale, a condizione che siano state sottoposte a test prima della consegna conformemente al punto 7 dell'allegato III, sezione I, del regolamento n. 798/2008.		
Se uno qualsiasi dei risultati dei test è risultato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell'allevamento, indicare come positivo:		
— allevamenti di pollame riproduttore: <i>Salmonella</i> Hadar, <i>Salmonella</i> Virchow e <i>Salmonella</i> Infantis;		
— allevamenti di pollame da reddito: <i>Salmonella</i> Enteritidis e <i>Salmonella</i> Typhimurium.		
(6) Barrare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.		
(7) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per pollame diverso dai ratiti e loro uova da cova o pulcini di un giorno provenienti da paesi, territori o zone in cui si applica l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.		
(8) Va osservato che, a norma del regolamento (CE) n. 1/2005, il pollame o i pulcini di un giorno saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare che siano idonei a continuare il viaggio dopo l'ingresso nell'Unione. Se le condizioni non risultano soddisfatte, gli animali vanno scaricati e occorre prendere ulteriori misure.		
(9) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla "N" nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno (LT20), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi zona che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.		
(10) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame diverso dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno se provenienti da paesi, territori o zone contrassegnati con il numero «X» nell'allegato I, parte 1, colonna 5, del regolamento (CE) n. 798/2008.		
Il presente certificato è valido 10 giorni.		
Veterinario ufficiale		
Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:	
Data:	Firma:	
Timbro:		

PAESE:

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.
(11) III.	Informazioni sanitarie supplementari relative al numero di riferimento del certificato (riquadro I.2.)			
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le condizioni sanitarie di cui alla parte II del presente certificato continuano a essere rispettate; e che:			
	(3) [il pollame di cui al presente certificato:			
	a) è stato esaminato al momento della spedizione e non ha mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;			
	b) proviene da allevamenti che sono stati esaminati non oltre 48 ore prima del carico e che non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie]			
	(3) [i pulcini di un giorno di cui al presente certificato:			
	a) sono nati il (gg/mm/aaaa);			
	b) sono stati esaminati al momento della spedizione e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie]			
	(3) [le uova da cova di cui al presente certificato:			
	a) sono state esaminate al momento della spedizione e non presentano anomalie di forma, dimensioni o altre caratteristiche che potrebbero suggerire la presenza di malattie nell'allevamento/i di origine;			
	b) provengono da allevamenti che sono stati esaminati non oltre 48 ore prima del carico e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie.]			
	Veterinario ufficiale			
	Nome e cognome (in stampatello):		Titolo e qualifica:	
	Data:		Firma:	
	Timbro:			
(11)	La presente sezione può trovarsi in un foglio separato che deve essere allegato alla parte II del certificato sanitario.»;			

2) nell'allegato III la sezione I è modificata come segue:

- al punto 2, terzo trattino, il riferimento alla direttiva «90/539/CEE» è sostituito dal riferimento alla direttiva «2009/158/CE»;
- al punto 3, primo trattino, il riferimento alla direttiva «90/539/CEE» è sostituito dal riferimento alla direttiva «2009/158/CE»;
- al punto 4, primo trattino, il riferimento alla direttiva «90/539/CEE» è sostituito dal riferimento alla direttiva «2009/158/CE»;
- al punto 5, primo trattino, il riferimento alla direttiva «90/539/CEE» è sostituito dal riferimento alla direttiva «2009/158/CE»;
- al punto 6, il riferimento alla direttiva «90/539/CEE» è sostituito dal riferimento alla direttiva «2009/158/CE»;
- il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. *Salmonella rilevante per la salute pubblica*

Il campionamento deve essere effettuato in conformità con il protocollo di prelievo dei campioni di cui al punto 2.2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione.

Per la rilevazione si usa il metodo raccomandato dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea (EURL) per la salmonella di Bilthoven, Paesi Bassi, oppure un metodo equivalente. Tale metodo è descritto nell'attuale versione del progetto di allegato D della norma ISO 6579 (2002): "Rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria". Per questo metodo si utilizza un mezzo semisolido (mezzo semisolido modificato Rappaport-Vassiladis, MSRV) come mezzo di arricchimento selettivo unico.

La sierotipizzazione si effettua secondo il sistema Kauffmann-White o un metodo equivalente.»;

3) l'allegato VIII è così modificato:

- a) alla sezione I, punto 1, il riferimento alla direttiva «90/539/CEE» è sostituito dal riferimento alla direttiva «2009/158/CE»;
 - b) alla sezione II, punto 2, il riferimento alla direttiva «90/539/CEE» è sostituito dal riferimento alla direttiva «2009/158/CE»;
 - 4) all'allegato IX, sezione IV, lettera c), il riferimento alla direttiva «90/539/CEE» è sostituito dal riferimento alla direttiva «2009/158/CE».
-